

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1068

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARAVINI, SPERANZA, MARCHI, SALVATORE PICCOLO, FERRANTI, FIANO, NACCARATO, PELUFFO, BASSO, SBERNA, LUCIANO AGOSTINI, BENI, BINI, BORGHI, BRAGA, CAPONE, CARDINALE, CARNEVALI, CARRA, CASATI, CIMBRO, COCCIA, CRIVELLARI, DECARO, DEL BASSO DE CARO, D'INCECCO, FABBRI, FEDI, CINZIA MARIA FONTANA, FOSSATI, FRAGOMELI, GADDA, GASPARINI, GIULIETTI, GRASSI, GUERRA, GULLO, IORI, LA MARCA, LAFORGIA, LATTUCA, MAGORNO, MALISANI, MALPEZZI, MANFREDI, MANZI, MARANTELLI, MARIANO, MARZANO, MAURI, MELILLI, MISIANI, NARDUOLO, PARRINI, PASTORINO, PORTA, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, ROSATO, RUBINATO, SANI, GIOVANNA SANNA, SBROLLINI, TENTORI, VALERIA VALENTE, VENITTELLI, VILLECCO CALIPARI, ZARDINI

Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, concernenti l'incremento delle risorse da destinare alla cura del gioco d'azzardo patologico, il divieto di partecipazione dei minori e di propaganda pubblicitaria, la competenza e i limiti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di sale da gioco, la sospensione dell'istituzione di nuovi tipi di gioco, il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività illecite e la trasparenza dei flussi finanziari nel settore delle scommesse, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria

Presentata il 28 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il mercato dei giochi e, in particolare quello del gioco d'azzardo, sia legale sia illegale, è l'unico nel nostro Paese che non conosce crisi; un settore che, nonostante l'attuale fase di congiuntura economica difficile per le

famiglie e per le imprese, registra una fortissima espansione e un volume d'affari sempre in aumento.

Siamo il Paese europeo in cui si gioca di più, ma con una delle legislazioni più arretrate in materia.

Secondo l'indagine « *L'Italia in gioco* » realizzata da Eurispes, risulta che già nel 2009 erano ben 35 milioni gli italiani coinvolti nel gioco lecito. Si tratta di cifre evidentemente parziali che non tengono conto dell'ampiezza del fenomeno alimentato anche dal gioco illegale, con una parte consistente di giocatori d'azzardo che, pur non entrando nelle statistiche ufficiali, costituiscono spesso l'indotto sotterraneo del *business* dei giochi (usura, truffa, estorsione, criminalità organizzata e riciclaggio).

Secondo un recente rapporto dell'associazione Libera dal titolo « *Azzardopoli – il paese del gioco d'azzardo* », pubblicato nel gennaio 2012, il gioco d'azzardo costituisce la terza impresa del Paese, con i suoi 76,1 miliardi di euro di fatturato legale, « cui vanno aggiunti, con una stima sicuramente approssimata per difetto, i 10 miliardi di quello illegale ». Un'industria sempre in attivo, che non risente della crisi che colpisce il Paese e che non poteva non attirare l'attenzione della criminalità organizzata: sono 41 i clan che gestiscono « i giochi delle mafie » in tutto il territorio italiano. Sempre secondo l'associazione Libera, « le mafie sui giochi si accreditano ad essere di fatto l'undicesimo concessionario occulto del Monopolio ».

E se i giocatori a rischio minimo sono calcolati in almeno 2 milioni, 800.000 sono le persone ad alto rischio o già dipendenti dal gioco d'azzardo.

L'Associazione *Avviso pubblico* – la rete degli enti locali antimafia che svolge da anni un importante lavoro nei territori in favore del gioco responsabile – ha formulato alcune proposte e ha cominciato a sperimentare talune misure di tipo educativo e dissuasivo atte a prevenire le patologie da gioco e a favorire il contrasto alle infiltrazioni criminali in tale settore – consapevole del fatto che un ruolo fondamentale, rispetto alle degenerazioni che il gioco manifesta, può essere attribuito all'azione di governo degli enti locali. *Avviso pubblico* rileva, in tale senso, la prima esperienza pilota del comune di Empoli che, insieme all'azienda sanitaria locale (ASL), alla Polizia di Stato, alla Confeser-

centi e ad associazioni che operano nel settore del gioco lecito, ha avviato corsi di formazione rivolti agli esercenti in materia di normative e di dipendenze da gioco, approvano uno specifico regolamento comunale che sta diventando un modello per molti altri enti locali italiani.

Le sale da gioco proliferano sempre di più in tutti i centri urbani e, tuttavia, le amministrazioni locali non riescono a intervenire efficacemente per fermare il dilagante fenomeno, anche per la mancanza di poteri effettivi da parte delle autorità comunali di imporre norme restrittive in grado di impedire almeno la vicinanza delle sale gioco con i luoghi cosiddetti « sensibili » o di far rispettare una distanza congrua fra una sala e l'altra. Anche la recente campagna contro le *slot machine*, portata avanti da numerosi sindaci di importanti città italiane e da diversi schieramenti politici – « *Basta con le slot* » – sollecita l'urgenza di un intervento legislativo in materia.

Per tali ragioni la presente proposta di legge intende introdurre misure più restrittive per dare strumenti legislativi efficaci anche agli enti locali per il governo dei territori, modificando la normativa nazionale in materia di esercizi commerciali e ridefinendo i poteri delle autorità competenti ai fini dell'autorizzazione dell'esercizio del gioco lecito.

Il gioco d'azzardo, sempre più spesso sinonimo di dipendenza e di patologia, sta comportando costi sociali sempre più elevati a causa dell'aumento del numero di persone colpite da questa particolare forma di patologia di gioco compulsivo, che conduce all'indebitamento non solo dei singoli protagonisti ma anche delle rispettive famiglie e delle attività imprenditoriali; un fenomeno che sta coinvolgendo soprattutto le fasce medio-basse della popolazione. Il 43 per cento dei casi problematici è rappresentato proprio da operai, impiegati, pensionati e disoccupati, come ben analizza il progetto di ricerca coordinato dal Codacons per l'allora amministrazione autonoma dei monopoli di Stato « *Il gioco d'azzardo – Le ludopatie* » del 2010.

Si ammalano soprattutto gli *over 65*. Il numero degli ultrasessantacinquenni è superiore al numero dei giovani tra 18 e 24 anni di età e si conferma la tendenza, già in precedenza rilevata, della prevalenza della popolazione più anziana.

Ovviamente è necessario distinguere fra il gioco d'azzardo patologico e il gioco come forma di attività sociale o passatempo che accompagna l'essere umano lungo la sua esistenza ed è in grado di stimolare lo sviluppo dell'intelligenza e della creatività. Questa forma di gioco è realizzata per se stessa, avendo il proprio aspetto gratificante in sé e non nel fine da raggiungere o nel risultato da conseguire. Quando il giocatore, pur sperando nella vincita e pur essendo soggetto alla lusinga dell'alea e al fascino di guadagnare tutto in una volta e senza fatica, è comunque motivato dal semplice desiderio di divertimento ed è in grado di smettere di giocare quando lo desidera, allora è definito « giocatore sociale ». I problemi nascono quando l'aspetto ludico diventa secondario rispetto all'impulso di giocare, al bisogno di rischiare, di riprovare, di continuare a tentare la fortuna anche a fronte di perdite clamorose e devastanti. Questo atteggiamento si configura come *gambling*, un comportamento compulsivo, la cui dinamica può essere assimilabile, pur in assenza di uso di sostanze, ad altre forme di dipendenza patologica quali la tossicodipendenza e l'alcolismo.

Il gioco d'azzardo è dunque un vero e proprio disturbo psicopatologico, una forma di dipendenza che induce il soggetto alla coazione a ripetere, alla necessità imperante di giocare e a percepire sofferenza se è costretto ad astenersi dal gioco. Già dagli anni ottanta il gioco d'azzardo patologico è stato inserito fra le dipendenze dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

L'Italia, a differenza di altri Paesi (e nonostante le numerose sollecitazioni in tal senso in sede parlamentare e delle associazioni che lavorano da anni sul tema) ha aspettato molti anni per adeguarsi alle indicazioni dell'OMS, che vede nel « gioco d'azzardo compulsivo una for-

ma morbosa chiaramente identificata e che, in assenza di misure idonee d'informazione e prevenzione, può rappresentare, a causa della sua diffusione, un'autentica malattia sociale ».

Occorre sottolineare come il fenomeno del gioco, oltre alle conseguenze sociali come le forme di dipendenza patologica e la ludopatia, evidenzia ulteriori e variegati aspetti di rischio.

Le distorsioni che la sua degenerazione esercita sull'assetto socio-economico del Paese catalizza l'interesse della criminalità organizzata e favorisce la proliferazione di fenomeni criminali connessi nonché l'erosione del reddito dei cittadini, determinando l'arricchimento dei concessionari operanti in semi-monopolio e sottraendo risorse destinate all'erario.

La criminalità organizzata di tipo mafioso ha trovato un'inesauribile fonte di arricchimento soprattutto nelle macchinette da gioco, molte delle quali sfuggono ancora ai controlli. Prima l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e ora la nuova Agenzia delle dogane e dei monopoli tenta di contrastare il fenomeno, ampliando il portafoglio dei giochi per scoraggiare il gioco illegale e realizzando un sistema di controlli nel territorio, tramite *microchip* collegati alla rete Sogei per verificare gli incassi. Tuttavia, le organizzazioni criminali hanno trovato contromisure tecnologicamente avanzate per sfuggire a tali controlli.

Particolare allarme desta anche la raccolta via *internet* del denaro per il gioco del *poker*, poi convogliato su società straniere. La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere di seguito « Commissione antimafia », ha proposto di estendere, previa modifica normativa, l'applicazione dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, un'indicazione che viene accolta dalla presente proposta di legge.

Secondo i dati forniti dal « cartello "Insieme contro il gioco d'azzardo" — "Insieme contro l'usura" », il gioco d'azzardo è una miniera d'oro per la criminalità

organizzata. Le famiglie a rischio di indebitamento estremo e quindi anche di usura sono circa 3 milioni (il 25 per cento), in particolare nel Mezzogiorno (circa il 30 per cento); una piaga sommersa, quella dell'usura, che coinvolge non meno di 900.000 persone e che risucchia migliaia di euro ogni anno, anche in conseguenza della dipendenza compulsiva da gioco di migliaia di persone insospettabili che si indebitano gravemente.

Anche recenti relazioni approvate all'unanimità dalla Commissione antimafia hanno delineato un quadro allarmante relativo al settore del gioco, facendo luce sulle gravi implicazioni sociali ed economiche connesse a tale fenomeno (doc. XXIII, n. 3, della Camera dei deputati — relazione sui profili del riciclaggio connessi al gioco lecito e illecito, approvata il 17 novembre 2010 e doc. XXIII, n. 8 della Camera dei deputati — relazione sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito, approvata il 20 luglio 2011).

Tali relazioni hanno messo in evidenza come « il settore del gioco costituisca il punto di incontro di plurime, gravi distorsioni dell'assetto socio-economico quali, in particolare, l'esposizione dei redditi degli italiani a rischio di erosione; l'interesse del crimine organizzato; la vocazione allo spasmodico arricchimento di taluni concessionari che operano, sovente, in regime di quasi monopolio; il germe di altri fenomeni criminali come usura, estorsione, riciclaggio; infine, la sottrazione di ingenti risorse destinate all'erario (...) ».

Occorre, infine, integrare e aggiornare l'analisi delineata dalle relazioni della Commissione antimafia con ulteriori elementi, anche per effetto di alcune successive disposizioni normative emanate in materia che hanno finito per incrementare l'offerta di gioco d'azzardo lecito a bassa soglia d'accesso, travestito da gioco ludico, in modo da attenuare le difese naturali dei cittadini.

È utile rammentare il *trend* di crescita del gioco autorizzato nel nostro Paese, attribuibile agli impulsi generati dalle numerose manovre economico-finanziarie

che si sono susseguite nelle ultime legislature e che hanno introdotto nuove offerte di gioco d'azzardo pubblico.

In tal senso, basti segnalare nel 1997 la doppia giocata di Lotto e di Superenalotto e le sale scommesse; nel 1999 l'investitura ufficiale per il Bingo; nel 2003 entrano nella legge finanziaria le *slot machine*; nella legge finanziaria 2005 sono introdotte la terza giocata del Lotto, le scommesse *Big Match* e le scommesse *on line*; nel 2006 i nuovi *corner* e punti gioco per le scommesse; tra il 2007 e il 2008 sono promossi i giochi che « raggiungono l'utente » (sms, digitale terrestre); dall'agosto 2008 è reso legale il gioco d'azzardo *on line* (seppure con limitazioni).

Durante la XVI legislatura, dal 2008 al 2011, sono intervenute numerose disposizioni legislative soprattutto inerenti le concessioni per la raccolta dei giochi (tenendo conto che già al 2004 i concessionari delle *slot machine* sono considerati esattori per conto dello Stato). Gli ultimi provvedimenti economici adottati in materia di gioco non hanno fatto altro che aumentare l'offerta di giochi, ampliarne le modalità di fruizione e rafforzare il gioco pubblico mediante la crescente introduzione di nuove tipologie di giochi, che potremmo definire « nuove forme di azzardo casalinghe », che hanno ulteriormente aumentato la già vasta gamma di giochi *on line* offerti dai monopoli di Stato. Tra questi ci sono: il *poker cash game* e i giochi da casinò *on line* che, partiti a giugno 2011 con ben 200 siti, hanno fatto registrare un totale di incassi di circa 10 miliardi di euro, praticamente il doppio dell'anno precedente, mentre il sistema normativo, in particolare quello sanzionatorio e di controllo, è rimasto fortemente insufficiente e inadeguato a controllare, contrastare e sanzionare un fenomeno dalle conseguenze economiche e sociali sempre più gravi. La legge quadro annunciata in materia è rimasta lettera morta.

Una seppur timida inversione di tendenza si è registrata sotto il Governo Monti, mediante il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,

n. 189, recante « Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute », con il quale la dipendenza da gioco d'azzardo patologico — GAP — viene indicata come una dipendenza da inserire all'interno dei livelli essenziali di assistenza (LEA); tuttavia, tale inserimento necessita ancora del parere positivo della conferenza Stato-Regioni e delle Commissioni ministeriali competenti. Grazie a questo riconoscimento, ai giocatori compulsivi potrà essere garantito il diritto alla cura, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, estendendo ciò che già vige per altre dipendenze anche a questo tipo di patologia: diritto alla cura e garanzia di accesso alle strutture pubbliche, diritto al mantenimento del posto di lavoro, diritto a giorni di assenza dal lavoro e diritto di fruire degli altri benefici riconosciuti dalla legge, analogamente alle altre dipendenze.

Tuttavia, nonostante l'introduzione di alcuni miglioramenti normativi in materia, proposti e difesi dal gruppo del Partito Democratico, non si è riusciti a vincere le resistenze su alcuni punti qualificanti, sia in riferimento all'istituzione di un apposito fondo per garantire le risorse necessarie per la cura del gioco d'azzardo patologico, sia alle misure di contrasto delle infiltrazioni mafiose nel gioco d'azzardo.

Anche per tali motivi la presente proposta di legge intende intervenire in maniera organica per innovare la disciplina vigente, con misure più efficaci in grado di affrontare le conseguenze dell'espandersi delle forme di dipendenza patologica da gioco dovuto al progressivo ampliamento delle proposte di gioco, della moltiplicazione degli spazi, sia fisici che virtuali, delle martellanti campagne pubblicitarie, attraverso *spot* televisivi, giornali, riviste e grandi cartelloni; per contrastare l'intreccio sempre più perverso tra esercizio dell'attività di gioco e penetrazione della criminalità organizzata, riciclaggio di denaro sporco, *racket* e usura; per predisporre nuove misure di prevenzione e di repressione del gioco d'azzardo illegale, approntando una regolazione più stringente per il gioco legale; per conferire

nuovi poteri in materia alle amministrazioni locali, mediante una riforma del sistema sanzionatorio e del sistema di verifica; per rafforzare l'azione di prevenzione e di repressione dei fenomeni criminali connessi al gioco legale e illegale.

A tal fine, l'articolo 1 della presente proposta di legge definisce l'oggetto e le finalità della legge, che affronta in modo organico i maggiori fattori di rischio connessi al fenomeno del gioco d'azzardo, con interventi volti a incrementare le risorse in favore della cura del GAP; a predisporre misure volte al rafforzamento della tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili; al divieto di pubblicità e al divieto di introdurre nuovi giochi con vincite in denaro per la durata di almeno cinque anni; al contrasto dell'evasione fiscale e del riciclaggio dei proventi di attività illecite e dell'infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione di giochi, scommesse e concorsi pronostici, anche mediante il rafforzamento delle norme sui controlli in materia di concessioni e la ridefinizione delle autorità competenti e delle limitazioni ai fini dell'autorizzazione per l'esercizio del gioco lecito; il rafforzamento delle sanzioni per contrastare il gioco illegale e d'azzardo e il potenziamento di norme volte alla trasparenza dei flussi finanziari in tale settore.

L'articolo 2 introduce un'importante previsione volta a finanziare gli interventi di cura del GAP anche in ragione della necessità di scongiurare la possibilità che vengano sottratte le già scarse risorse per la cura delle altre dipendenze. A tale fine si prevede che i costi per la cura della nuova patologia debbano ricadere non sull'intera collettività, ma su coloro che lucrano e incentivano l'accesso al gioco d'azzardo e su coloro che operano nel mercato del gioco in modo illecito e irregolare. Una percentuale dello 0,1 per cento della remunerazione di ciascuno degli operatori e dei concessionari esercenti del settore e le maggiori entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie per l'inosservanza o per la violazione di alcuni obblighi introdotti *ex novo* dalla presente proposta di legge (tra cui rilevano

le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, relative al rispetto degli obblighi connessi alla trasparenza e alla tracciabilità dei flussi di denaro anche nel settore dei giochi) costituiranno le risorse aggiuntive volte a incrementare la dotazione dell'istituendo Fondo per la prevenzione e per la cura del GAP.

L'articolo 3 è teso a migliorare le disposizioni contenute nel cosiddetto « decreto Balduzzi » a tutela dei minori, con l'obbligo di identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento d'identità nelle aree destinate al gioco con vincita di denaro. Per rendere più efficace e non eludibile il divieto di gioco per i minori, inoltre, si prevede l'introduzione nei *software* degli apparecchi da gioco e dei giochi *on line* di alcuni meccanismi automatici per il rilevamento dell'età anagrafica, mediante l'utilizzo della tessera sanitaria regionale o del codice fiscale.

L'articolo 4 vieta la pubblicità su giornali, riviste, durante trasmissioni radio-televisive, cinematografiche e via *internet*, per i giochi d'azzardo che inducono alla reiterazione e dipendenza, la cui nozione sarà definita con successivo decreto ministeriale.

L'articolo 5 dispone, mediante opportune modifiche dalla normativa vigente, alcune importanti limitazioni per l'esercizio del gioco lecito in difesa di categorie di popolazione meritevoli di specifica tutela e l'attribuzione di poteri in capo al sindaco del comune competente per territorio per ciò che attiene alle relative autorizzazioni.

Stante la competenza esclusiva statale nell'ambito della tutela della concorrenza e della normativa nazionale in materia di liberalizzazione nel settore degli esercizi commerciali in aree private e in materia di raccolta del gioco tramite apparecchi, la recente giurisprudenza ha respinto alcuni tentativi di regolamentazione da parte delle amministrazioni locali — si vedano in proposito il tribunale amministrativo regionale (TAR) dell'Abruzzo (sezione I), sentenza n. 99 del 2013 e il TAR del Piemonte (sezione II), sentenza n. 990 del 2012, di rimessione di alcune ordinanze

dei sindaci volte a intervenire in senso restrittivo su tale materia. Le sentenze hanno annullato i provvedimenti impugnati in quanto adottati al di fuori di una competenza comunale e ritenuti in contrasto con la normativa statale vigente. Per tali motivi, l'articolo 5 modifica le disposizioni alla base delle censure delle sentenze dei TAR (con particolare riguardo all'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, di seguito « TUEL », e all'articolo 3 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006) per ridefinire le competenze in materia in favore dei sindaci, riconoscendo loro un potere di disciplina sussidiaria per ciò che attiene alle attività di gioco nel territorio di loro competenza (potere con funzione di tutela dei cittadini che la stessa ordinanza di rimessione del TAR del Piemonte riconosce) al fine di arginare i frequenti episodi di devianza sociale e proteggere le fasce sociali più deboli, meritevoli di specifiche tutele.

In tale senso, il comma 1 dell'articolo 5, modificando l'articolo 7 comma 10 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, stabilisce normativamente criteri più stringenti nell'apertura e sulla collocazione delle sale da gioco, dei punti vendita e degli esercizi di attività di gioco e di scommesse, ai fini dell'autorizzazione da parte del sindaco, che deve avvenire previo parere del questore. Il comma 2 del medesimo articolo è finalizzato a introdurre una deroga esplicita per l'esercizio del gioco alla completa liberalizzazione degli esercizi commerciali operata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 223 del 2006, che dispone, al fine di tutelare la concorrenza e la libera circolazione delle merci e dei servizi, che le attività commerciali (così come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) siano svolte senza alcuni limiti e prescrizioni. In tali limiti e prescrizioni rilevano anche il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizi e i luoghi socialmente

sensibili, nonché il rispetto degli orari di apertura e di chiusura delle attività connesse ai giochi; per tali ragioni è opportuno introdurre una deroga ai principi generali di totale liberalizzazione per attribuire ai sindaci, sulla specifica materia degli esercizi commerciali connessi alle attività di gioco, un potere di intervento limitativo a tutela dei cittadini. Con il comma 3, infine, si modifica il comma 7 dell'articolo 50 del TUEL per superare l'attuale previsione che, conferendo al sindaco esclusivamente compiti di coordinamento e di riorganizzazione in materia di orari degli esercizi commerciali, preclude allo stesso di intervenire con provvedimenti limitativi, per ciò che attiene alla collocazione e agli orari di apertura e di chiusura di esercizi commerciali per attività legate ai giochi.

L'articolo 6 rafforza le misure a tutela dei soggetti vulnerabili, garantendo agli operatori dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale, nonché a figure professionali appartenenti ad associazioni senza fini di lucro, in possesso di comprovate competenze di tipo psicologico-medico-assistenziali, di accedere nelle sale da gioco e da scommesse, al fine di individuare le persone affette da GAP e fornire loro informazioni e un sostegno concreto e di prossimità. L'accesso ai locali di tali figure deve essere sempre consentito dai gestori, che sono comunque tenuti, come già prevedeva il decreto Balduzzi, ad esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle ASL, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza nel territorio dei servizi, di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al GAP.

L'articolo 7 vieta l'introduzione di nuove tipologie di giochi e di scommesse con vincita in denaro per un periodo di cinque anni.

L'articolo 8, mediante una modifica al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Osser-

vatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d'azzardo patologico, con il compito di monitorare il fenomeno e di promuovere campagne informative volte ad avvertire i consumatori sulle principali fonti di rischio di dipendenza da gioco. L'Osservatorio ha anche il compito di monitorare i contenuti della pubblicità sui giochi, allo scopo di vigilare e di segnalare al Garante della concorrenza e del mercato i casi di abuso in tema di pubblicità, sia al fine di attivare i poteri di tutela amministrativa e giurisdizionale e la conseguente comminazione di sanzioni previste dalle norme attuative delle direttive europee in materia di pubblicità, sia al fine di segnalare i casi di abuso all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'applicazione delle sanzioni derivanti dalla violazione dei divieti di messaggi pubblicitari a tutela dei minori, nel corso di trasmissioni radiotelevisive o nel corso di rappresentazioni teatrali o via *internet*, e dalla violazione delle prescritte formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincita in denaro (di cui al comma 6 del medesimo articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012).

L'articolo 9, al fine di rendere più efficace l'impianto normativo in materia di antiriciclaggio e di rafforzare la disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di giochi e di scommesse, prevede: da un lato, l'apertura di conti bancari e postali esclusivamente dedicati per concorsi pronostici e scommesse a carico degli esercenti, in cui far confluire i flussi di denaro derivanti dallo svolgimento di tali attività, con relativa applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di questo obbligo; dall'altro, l'abbassamento della soglia, prevista dall'articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, meglio noto come « decreto antiriciclaggio », oltre la quale scatta l'obbligo per gli operatori nel settore dei giochi di identificare i clienti e, dunque, per assicurare una maggiore tracciabilità dei flussi di denaro (da 2.000 a 1.000 euro per le case da gioco e da 1.000 a 500 per i giochi *on line*). L'articolo mira a rafforzare il contenuto delle previsioni

normative vigenti in materia di tracciabilità e di trasparenza dei flussi finanziari, anche tenendo conto delle recenti modifiche normative intervenute in materia. La manovra di agosto 2011, in particolare il comma 29 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha infatti inserito l'obbligo di segnalazione da parte degli operatori bancari e finanziari all'allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ora denominata Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel caso di trasferimento di denaro o di vincite in favore di soggetti in difetto di concessione, ovvero di esercizio abusivo dell'attività di gioco.

L'introduzione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette ha sicuramente rappresentato un passo avanti ma non ancora sufficiente, in quanto gli obblighi di segnalazione possono essere sempre disattesi. È necessario, dunque, affiancare altre misure normative più efficaci e incisive, come quella dell'introduzione dell'obbligo per i gestori di aprire conti correnti bancari o postali esclusivamente dedicati.

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 9 contiene la modifica dell'articolo 14, comma 1, lettera *e-bis*), del decreto antiriciclaggio, al fine di comprendere, tra gli operatori del gioco su rete fisica assoggettati agli obblighi ivi previsti, anche coloro che non essendo titolari di concessione operano abusivamente (analogamente a quanto previsto per gli operatori di gioco *on line*).

L'articolo 10 concerne l'istituzione dei registri delle scommesse e dei concorsi pronostici, ossia l'obbligo di tenuta di un'apposita scrittura contabile dove annotare giornalmente gli importi della raccolta delle giocate, delle vincite e della relativa differenza. L'importo delle somme incassate, al netto delle vincite pagate, deve trovare corrispondenza con le annotazioni nel conto corrente dedicato, previsto dall'articolo 9. Tale tenuta contabile, sulla cui necessità insiste anche la citata relazione della Commissione antimafia, contribuisce anch'essa a favorire il controllo delle movimentazioni finanziarie dell'operatore, coniugandosi con la previ-

sione della tracciabilità dei flussi di denaro derivanti anche dalle attività di organizzazione e raccolta dei concorsi pronostici e delle scommesse. Rilevante, quale conseguenza della violazione e della mancata osservanza delle prescrizioni nella tenuta del prescritto registro, è anche la prevista entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, adeguate e funzionali anche allo scopo di destinare le eventuali maggiori entrate al finanziamento della cura del GAP.

L'articolo 11 concerne la partecipazione a gare nonché il rilascio e il rinnovo di concessioni in materia di giochi, introducendo importanti e ulteriori impedimenti rispetto alla disciplina vigente, al fine di consentire la richiesta di maggiori informazioni e la possibilità di effettuare controlli più stringenti in modo tale da contrastare l'infiltrazione mafiosa nell'esercizio dei giochi pubblici. Tale disposizione contempla, nell'ambito dei soggetti concorrenti al rilascio, al rinnovo o al mantenimento delle concessioni in materia di giochi, il divieto di partecipazione per una serie di soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputati, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto « patteggiamento » della pena) per reati di criminalità organizzata e per i delitti concernenti il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e per una serie di altri reati ritenuti ostativi. Tale divieto si estende anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o del patrimonio da persone fisiche che risultano condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei predetti delitti. Il divieto opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o la condizione d'indagato sia riferita al coniuge non separato, nonché ai parenti e affini entro il terzo grado. Viene, altresì, prevista la preclusione a concorrere per le società che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana

o quella dello Stato in cui sono stabilite, e, quindi, evasori fiscali accertati.

Inoltre, ai fini delle certificazioni e degli accertamenti in materia di antimafia, viene espressamente previsto per le società fiduciarie, per i fondi di investimento e per i *trust* che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, l'obbligo di dichiarare l'identità del soggetto mandante. L'inosservanza di tale obbligo comporta il divieto di partecipazione a procedure di evidenza pubblica per l'ottenimento delle concessioni. Le società per le quali, alla data di entrata in vigore della legge, sia ancora in corso l'ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono fornire, su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'elenco dei soci che detengono partecipazioni fiduciarie, *trust* o fondi. Per coloro che detengono una quota superiore al 5 per cento del relativo patrimonio la dichiarazione concernente l'identità del mandante è obbligatoria. Tale previsione assume un'estrema importanza, anche in ragione di una rilevata insufficiente attività di vigilanza da parte della citata Agenzia in materia di rilasci delle concessioni di giochi, con particolare riferimento alla necessità di accertamento della reale identità dei soggetti mandanti, esercenti attività in materia di giochi pubblici. Solo dal 2011 è stata inserita una norma nella legge di stabilità 2011 in riferimento ai requisiti di trasparenza, onorabilità e solidità economica per tali soggetti. Ora si tratta di rendere ancora più stringenti tali previsioni normative per permettere di conoscere con esattezza chi sono i proprietari delle società concessionarie che manipolano ingenti quantità di denaro e che gestiscono intricate strutture societarie, con sede nei paradisi fiscali, dai Caraibi al Lussemburgo. Il rilascio di concessioni nel comparto dei giochi è una materia delicatissima: quella con il maggior rischio di infiltrazioni mafiose. Le norme per una maggiore trasparenza della movimentazione dei flussi di denaro e dell'effettiva identità delle società concessionarie per l'esercizio dei giochi costituiscono la

principale architrave di un disegno riformatore in materia.

L'articolo 12 introduce sanzioni penali per omessa dichiarazione o per l'evasione tributaria anche per gli operatori esercenti attività di gioco. Tale disposizione è volta a colpire l'evasione tributaria anche in materia di giochi mediante l'estensione anche a tali ipotesi delle conseguenze sanzionatorie derivanti dall'ipotesi di « omessa dichiarazione », ai sensi della nuova disciplina dei reati tributari (decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74), punita anche con la reclusione da uno a tre anni e non solo con la sanzione pecuniaria. In tal modo coloro che non hanno adempiuto a tale obbligo incorrono alle medesime sanzioni previste per altre tipologie di evasori, contemplate dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 74 del 2000, concernente i delitti in materia tributaria.

Da rilevare che l'estensione delle previsioni relative ai reati tributari anche alle attività di giochi pubblici trova il suo fondamento nell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce il collegamento obbligatorio in rete per la gestione telematica degli apparecchi da gioco, ai fini della trasmissione dei dati all'allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del relativo prelievo erariale unico.

L'articolo 13 prevede sanzioni e ammende per il gioco d'azzardo e per il gioco illegale e irregolare, in considerazione della necessità di rafforzare il vigente impianto sanzionatorio e dei controlli per i casi di esercizio abusivo nello svolgimento di attività di giochi e di scommesse. A tale fine è sostituito l'articolo 4 della legge n. 401 del 1989, concernente interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive, allo scopo di elevare le sanzioni penali e le ammende per tutte le ipotesi di esercizio abusivo, attualmente molto basse; sono quindi previste pene più severe nei casi di autorizzazioni o licenze inefficaci, difetto di licenze, man-

canza totale di autorizzazioni o licenze e di concessioni, violazione delle prescrizioni di legge per chiunque organizzzi, eserciti, raccolga anche a distanza, o favorisca attività di gioco e scommesse, rilevando, ai fini della punibilità, anche la violazione di prescrizioni di legge nell'ambito della produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi e congegni da intrattenimento.

Viene, altresì, riformulato in modo più definito e circoscritto l'esercizio abusivo in tale settore, essendo qui il concetto agganciato alla « mancanza di prescritta autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni », parificandone gli effetti anche alle ipotesi di autorizzazione o licenza inefficace. Viene, inoltre, ampliata la platea dei soggetti esercenti, rilevando, ai fini dell'applicazione della pena, anche la posizione di intermediario di terzi e di coloro che favoriscono la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

Viene introdotta, nei casi di condanna per i reati più gravi (ossia per mancanza di autorizzazione o licenza, ovvero in difetto di entrambe, ovvero in mancanza di concessione) anche la previsione della confisca delle attrezzature da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.

Infine, è sostituito il comma 9 dell'articolo 110 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, riguardante i giochi d'azzardo a mezzo di apparecchi vietati, innovando sia per quanto attiene alla trasformazione di alcune sanzioni amministrative in delitti, sia con l'introduzione di ulteriori pene concomitanti di tipo interdittive (chiusura dell'esercizio), sia con l'introduzione di tipologie di giochi non attualmente compresi, sia con l'inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie; rilevano, nell'ambito di tale modifica, anche le nuove previsioni volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni previste dal citato articolo 110, mediante la sospensione dall'elenco dei concessio-

nari, gestori ed esercenti nel settore dei giochi, per un periodo da sei mesi a un anno e, laddove ne ricorrano gli estremi più gravi, ossia per le ipotesi di più violazioni commesse nell'arco di un triennio per le medesime trasgressioni, mediante cancellazione dallo stesso elenco con carattere di definitività e revoca della concessione. L'articolo 13, oltre a modificare le sanzioni già previste, intende inasprire le sanzioni interdittive, applicabili a danno dei titolari di pubblici esercizi e di locali commerciali responsabili delle violazioni in materia di gioco, la cui applicazione non lascia spazi a valutazioni discrezionali, né in via cautelativa né in via di irrogazione definitiva, in modo da poter esplicare con la massima efficacia la funzione di deterrenza che gli è propria. È dimostrato, infatti, che la minaccia di sanzioni penali (quasi mai applicate) non svolge un'opera di deterrenza così efficace quanto quella invece di imporre una sanzione amministrativa pecuniaria specifica per ogni violazione, relativa all'offerta di gioco non regolare, di importo molto elevato per ogni esercizio.

L'articolo 14 concerne la modifica all'articolo 88 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 in materia di concessioni e licenze per le attività di giochi e di scommesse e accoglie la proposta contenuta nella relazione della Commissione antimafia (Doc. XXIII, n. 8) e nell'analogo disegno di legge atto Senato n. 2484 d'iniziativa del senatore Luigi Li Gotti (allegato alla medesima Relazione) componente della stessa Commissione. Si tratta di un intervento che, rendendo la norma di riferimento del testo unico più armonica e aderente al diritto europeo per quanto riguarda la libertà di stabilimento, accoglie le recenti pronunce interpretative della Corte di giustizia dell'Unione europea e mira, al contempo, a equiparare agli operatori legali le compagnie estere che esercitano in Italia senza licenza, assoggettando al controllo e agli obblighi statuali tutti i soggetti del mercato, comprendendo anche le società estere con capitale azionario anonimo e i gestori esteri che operano nel nostro territorio.

L'articolo 15 reca modifiche al codice penale. Con tale articolo si intende introdurre nel libro secondo del codice penale (dei delitti in particolare), un nuovo titolo XIII-*bis*, denominato « dei delitti concernenti giochi d'azzardo », al fine di trasformare le attuali previsioni, di cui agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722, da contravvenzioni in reati, con conseguente loro abrogazione. Ciò che rileva nella nuova sistematizzazione proposta per le fattispecie concernenti l'esercizio di giochi d'azzardo, le circostanze aggravanti, gli elementi essenziali atti a definire il gioco d'azzardo e le case gioco, nonché le misure di sicurezza derivanti dalla condanna per tali delitti, non è tanto e solo il tratta-

mento di pena, quanto le conseguenze derivanti dalla qualificazione degli stessi in reati. Infatti, la trasformazione della punibilità di alcune condotte quali la tenuta del gioco d'azzardo da contravvenzioni in reati, renderà possibile l'applicazione delle ulteriori aggravanti per le ipotesi di finalità mafiosa, ai sensi del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, o la contestazione dell'associazione per delinquere finalizzata alla gestione di circoli nei quali sono praticati i giochi d'azzardo in violazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge reca disposizioni in materia di gioco d'azzardo, al fine di incrementare le risorse in favore della cura del gioco d'azzardo patologico (GAP), di predisporre misure volte al rafforzamento della tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili, alla previsione del divieto di pubblicità e del divieto di introdurre, per cinque anni nuovi giochi con vincite in denaro, al contrasto dell'evasione fiscale, del riciclaggio dei proventi di attività illecite e dell'infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione di giochi, scommesse e concorsi pronostici, anche mediante il rafforzamento delle norme concernenti i controlli in materia di concessioni e la ridefinizione delle autorità competenti e delle limitazioni ai fini dell'autorizzazione per l'esercizio del gioco lecito, nonché il rafforzamento delle sanzioni per contrastare il gioco illegale e d'azzardo e il potenziamento di norme volte alla trasparenza dei flussi finanziari in tale settore.

ART. 2.

(Istituzione di un fondo per la prevenzione e per la cura del GAP e copertura finanziaria).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute istituisce il Fondo per la prevenzione e per la cura del

gioco d'azzardo patologico (GAP), attingendo ai proventi dei giochi autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche mediante le entrate di cui al comma 1-ter, al fine di garantire un'idonea copertura finanziaria ai livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da GAP, definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro. Il Governo procede, altresì, all'aggiornamento del nomenclatore tariffario ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332 entro un mese dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione.

1-ter. Al fine di incrementare le risorse per gli interventi di cura in favore dei soggetti affetti da patologie correlate al GAP, sono ridotte dello 0,1 per cento le percentuali delle somme giocate destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Con decreto dirigenziale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in funzione della sua competenza decisoria esclusiva al riguardo, emana le relative norme di attuazione. Le entrate derivanti dalle somme acquisite ai sensi del presente comma sono destinate al Fondo di cui al comma 1-bis ».

ART. 3.

(Misure di contrasto e azioni positive a tutela dei minori).

1. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sostituito dal seguente:

« 8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 24, commi

20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è vietato l'ingresso ai minori di anni diciotto nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videotermini di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto è punita ai sensi del citato articolo 24, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento d'identità, ad esclusione dei casi in cui la maggiore età è manifesta ».

2. Per dare piena attuazione alle disposizioni del comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria, con riferimento ai videotermini di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 gennaio 1931, n. 773, e successive modificazioni, di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso ai giochi per i minori, anche mediante l'inserimento nei *software* degli apparecchi da intrattenimento, dei videogiochi e dei giochi *on line* di appositi sistemi di filtro, richiedenti l'uso esclusivo di tessera elettronica, tessera sanitaria o codice fiscale, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco ».

ART. 4.

(Divieto di pubblicità).

1. Sono vietati messaggi pubblicitari su giornali, riviste, pubblicazioni, durante le trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via *internet*, concernenti giochi con vincite in denaro, tali da indurre alla reiterazione, alla compulsività e in grado di produrre nei soggetti vulnerabili forme di dipendenza da GAP.

2. I trasgressori del divieto di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro per ogni violazione del divieto.

3. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono devoluti nell'apposito Fondo di cui all'articolo 2.

4. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto allo scopo di definire la nozione di gioco compulsivo e stabilire la regolamentazione attuativa del divieto di cui al comma 1.

ART. 5.

(Autorità competente e limitazioni all'autorizzazione per l'esercizio del gioco lecito in difesa di categorie di popolazione meritevoli di specifica tutela).

1. I periodi primo, secondo e terzo del comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono sostituiti dai seguenti: « L'apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo

unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo parere del questore. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 86 e 88 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni. L'autorizzazione di cui al presente comma non è concessa qualora il locale o l'esercizio per cui è richiesta è ubicato entro un raggio di 500 metri, misurati secondo la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, ovvero da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette. L'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere rinnovata alla scadenza. Le regioni e i comuni possono stabilire altri luoghi sensibili in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione di cui al presente comma, tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo non si applicano alle attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela, comprese quelle di raccolta del gioco mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ».

3. All'articolo 50, comma 7, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il sindaco può altresì prevedere limitazioni relative agli orari di esercizio e alla localizzazione di attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela ».

ART. 6.

(Rafforzamento delle misure a tutela dei soggetti vulnerabili).

1. Il quinto periodo del comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sostituito dai seguenti: « Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza nel territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al GAP. A tale scopo, essi sono tenuti a consentire l'accesso ai luoghi di cui al presente comma agli operatori dei medesimi servizi di assistenza pubblici e del privato sociale, nonché a figure professionali appartenenti ad associazioni senza fini di lucro, in possesso di comprovate competenze di tipo psicologico-medico-assistenziali, al fine di individuare le persone affette da GAP e di fornire loro informazioni e un sostegno concreto e di prossimità ».

ART. 7.

(Divieto di introdurre nuovi giochi con vincite in denaro).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di cinque anni è vietata l'introduzione di nuove tipologie di giochi e di scommesse con vincita in denaro.

ART. 8.

(Modifiche al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle dipendenze da GAP e di campagne informative).

1. Il quarto e il quinto periodo del comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono sostituiti dai seguenti: « È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulle dipendenze da GAP, di seguito denominato "Osservatorio", di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno del GAP. Ai componenti dell'Osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese. L'Osservatorio ha il compito di:

a) monitorare le dipendenze da GAP, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici associati a tali fenomeni, nonché ai fattori di rischio in relazione alla salute dei giocatori e all'eventuale indebitamento delle loro famiglie;

b) redigere annualmente un rapporto sull'attività svolta, nel quale possono essere indicate anche proposte volte a migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali nel territorio nazionale. Il rapporto è trasmesso al Ministro della salute;

c) promuovere campagne informative al fine di prevenire comportamenti patologici e forme di assuefazione derivanti

dagli eccessi dell'attività di gioco d'azzardo, anche mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa, a tutela dei consumatori, con particolare riguardo ai minori e ai soggetti vulnerabili. Le campagne informative informano il potenziale giocatore in modo corretto, veritiero e trasparente, anche in riferimento ai contenuti dei diversi giochi d'azzardo, alle reali possibilità di vincita e di perdita e ai gravi rischi che ne possono derivare;

d) monitorare i contenuti della pubblicità sui giochi, anche *on line*, allo scopo di segnalare i casi di abuso e di pubblicità ingannevole all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di attivare i poteri di tutela amministrativa e giurisdizionale ad essa attribuiti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 6 del presente articolo ».

ART. 9.

(Tracciabilità dei flussi finanziari nella raccolta fisica di giochi e di scommesse).

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici e scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti devono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di qualsiasi natura relativi ai concorsi pronostici e alle scommesse.

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una

sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il 10 e il 40 per cento delle somme non transitate sui conti correnti bancari o postali dedicati. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, un'associazione o un ente collettivo, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al presente comma si applica alla società, all'associazione o all'ente collettivo e il rappresentante legale della società, dell'associazione o dell'ente collettivo è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

3. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, comma 1, la lettera *e-bis*) è sostituita dalla seguente:

«*e-bis*) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in presenza o in assenza delle concessioni rilasciate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli »;

b) all'articolo 24:

1) al comma 1, le parole: « 2.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.000 euro »;

2) al comma 4, primo periodo, le parole: « 1.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 500 euro ».

ART. 10.

(Istituzione dei registri delle scommesse e dei concorsi pronostici).

1. Chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche

ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, comprese le scommesse *on line*, deve annotare in un apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale delle somme giocate, delle vincite pagate e della differenza tra le somme giocate e le vincite pagate. L'annotazione deve essere eseguita, anche con modalità elettroniche, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Le registrazioni nel totalizzatore nazionale sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nel registro di cui al presente comma.

2. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni il registro previsto dal comma 1 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro. La stessa sanzione si applica a chi, nel corso degli accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o, comunque, sottrae all'ispezione e alla verifica il registro previsto dal citato comma 1. La sanzione è irrogata in misura doppia se sono accertate evasioni dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse complessivamente superiori, nell'anno solare, a 50.000 euro.

3. Chi omette di effettuare, in tutto o in parte, le registrazioni previste dal comma 1 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il 10 e il 20 per cento degli importi non registrati. Nel caso di mancata tenuta del registro le sanzioni di cui al comma 2 e al presente comma si applicano congiuntamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse sono determinati induttivamente sulla base dei

dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

ART. 11.

(Partecipazione a gare e rilascio e rinnovo di concessioni in materia di giochi).

1. I commi 25 e 26 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 25. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 67 e 94 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio, il rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o rappresentante legale o negoziale, ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 318, 319, 319-*quater*, 320, 321, 322, 416-*bis*, 629, 644, 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o del patrimonio da persone fisiche che risultano condannate anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei predetti delitti. Il divieto di partecipazione a gare ovvero di rilascio o rinnovo o di mantenimento delle concessioni di cui al presente articolo opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero la condizione di imputato sia riferita al coniuge non separato, nonché ai parenti e agli affini entro il terzo grado. È preclusa inoltre la possibilità di concorrere all'assegnazione o al rinnovo delle concessioni in materia di giochi, di concorsi pronostici e di scommesse alle società che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte o delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilite.

26. Ai fini delle certificazioni e degli accertamenti in materia di antimafia e di quanto previsto dal comma 25, è fatto obbligo alle società fiduciarie, ai *trust* e ai fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l'identità del soggetto mandante. È vietata la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipanti, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, *trust* o fondi di investimento che non dichiarano l'identità del soggetto mandante. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le società concessionarie e le società per le quali è in corso l'ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono fornire, su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante società fiduciarie, *trust* o fondi di investimento. Per i fondi di investimento l'obbligo di dichiarazione previsto dal presente comma è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al 5 per cento del relativo patrimonio ».

ART. 12.

(Sanzioni penali per omessa dichiarazione e per evasione tributaria per gli operatori esercenti attività di gioco).

1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — *(Sanzioni penali in materia di giochi pubblici).* — 1. Ferme restando le sanzioni penali e amministrative previste da altre disposizioni di legge in materia di giochi pubblici, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque sottrae o evade l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse o il prelievo erariale unico per un ammontare superiore, con riferimento a ciascuna delle singole imposte, a 30.000 euro annui ».

ART. 13.

(Modifiche di sanzioni e di ammende per il gioco d'azzardo, per il gioco illegale e per il gioco irregolare).

1. L'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — *(Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse).* — 1. Chiunque esercita abusivamente, anche a distanza, in qualunque modo, l'organizzazione di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero con autorizzazione o licenza inefficace, ovvero in mancanza della prescritta concessione rilasciata dal dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo della suddetta autorizzazione o licenza, ovvero in assenza di concessione, eventualmente rilasciata da

un altro Stato membro dell'Unione europea ove il soggetto operi per una società avente sede all'estero, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque di favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei reati di cui al comma 1 procedono all'immediata chiusura dell'esercizio e, comunque, al sequestro delle attrezzature destinate all'esercizio dell'attività di scommessa. In caso di condanna per uno dei reati di cui al medesimo comma 1 le attrezzature sono confiscate.

3. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o a un altro ente concessionario è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa sanzione si applica a chiunque vende nel territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

4. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito altresì con la reclusione da due a cinque anni chiunque organizza, esercita o raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita o raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dalla citata Agenzia con modalità e con tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 500 a 5.000 euro.

5. Chiunque partecipa a concorsi, giochi o scommesse dei casi di cui ai commi 1, 3 e 4, ad esclusione dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai medesimi commi,

è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 100 a 1.000 euro. Se la partecipazione avviene a distanza su siti non autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli la pena dell'arresto è raddoppiata e l'ammenda non può essere inferiore a 800 euro ».

2. Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 9. In materia di apparecchi e di congegni da intrattenimento, di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce, importa, distribuisce o installa in qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in circoli e in associazioni di qualunque specie, gli apparecchi e i congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei medesimi commi e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di tali commi, o comunque modificati in modo da alterarne il funzionamento previsto ovvero sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro;

b) chiunque consente l'installazione da parte di altri, tollera, facilita o comunque consente l'uso in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o in circoli e in associazioni di qualunque specie, degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei medesimi commi e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di tali commi ovvero sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni;

c) la sanzione di cui alla lettera *b)* si applica altresì nei confronti di chiunque,

consentendo l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero in circoli e in associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di tali commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in denaro o di altra specie diversi da quelli ammessi;

d) nel caso di più violazioni della disposizione della lettera a) del presente comma commesse nell'arco di un triennio, è disposta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e la concessione è revocata;

e) nel caso di violazione delle disposizioni delle lettere b) e c) del presente comma commesse nell'arco di un triennio, è disposta la sospensione dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, per un periodo da sei mesi a un anno dell'autore della violazione e del soggetto solidalmente responsabile ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di ulteriore violazione sono disposte la cancellazione dall'elenco suddetto e la revoca della concessione;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o per i congegni di cui ai commi 6 e 7 non siano apposti su ogni apparecchio o congegno, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio o congegno ».

ART. 14.

(Modifiche all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di concessioni e di licenze per le attività di giochi e di scommesse).

1. All'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. La licenza può essere concessa, altresì, ai soggetti di cui al comma 1 che

gestiscono, per conto di terzi, con qualunque mezzo, anche telematico, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. La disposizione si applica anche alle società estere con capitale azionario anonimo.

1-ter. L'intermediario operante nel territorio nazionale produce all'organo di pubblica sicurezza la documentazione idonea, la cui individuazione è rimessa a un regolamento emanato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia.

1-quater. Il comma *1-bis* si applica, altresì, alle società con sede all'estero operanti nel territorio italiano senza intermediari ».

ART. 15

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo il titolo XIII del libro secondo del codice penale è aggiunto il seguente:

« TITOLO XIII-*bis*. DEI DELITTI CONCERNENTI I GIOCHI D'AZZARDO.

ART. 649-*bis*. — *(Esercizio dei giochi d'azzardo)*. — Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in circoli e in associazioni privati di qualunque specie organizza, gestisce o finanzia un gioco d'azzardo o lo agevola anche recludendo i giocatori è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 206.

Chiunque, al di fuori dalle ipotesi di concorso nel reato di cui al primo comma, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in circoli e in associazioni privati di qualunque specie, tollera o comunque consente un gioco d'azzardo è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 206.

Se il colpevole è un delinquente abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

ART. 649-ter. — (*Circostanze aggravanti*).
— Le pene per i reati previsti dall'articolo 649-bis sono raddoppiate:

1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da gioco;

2) se nel gioco sono impegnate poste rilevanti;

3) se tra coloro che partecipano al gioco sono presenti persone minori di anni diciotto.

ART. 649-quater. — (*Definizioni del gioco d'azzardo e delle case da gioco*). — Agli effetti del presente capo:

1) sono giochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;

2) sono case da gioco i luoghi di convegno destinati al gioco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del gioco è dissimulato sotto qualsiasi forma.

ART. 649-quinquies. — (*Misura di sicurezza*). — È sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel gioco d'azzardo e degli arnesi od oggetti ad esso destinati ».

2. Gli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale sono abrogati.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0010050